

P				
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

VALUTAZIONE DEI RISCHI (R = P x D)

In caso di valutazione <b>ROSSA (12-16)</b> – rischio <b>ALTO</b> sono necessarie azioni correttive indilazionabili
In caso di valutazione <b>ARANCIONE (9)</b> – rischio <b>RILEVANTE</b> sono necessarie azioni correttive nel breve periodo
In caso di valutazione <b>GIALLA (6-8)</b> – rischio <b>MEDIO</b> occorre rispettare completamente e con rigore le misure adottate e prevedere l'abbassamento del livello di rischio
In caso di valutazione <b>VERDE (4)</b> – rischio <b>BASSO</b> occorre mantenere le misure adottate e implementare azioni per il miglioramento continuo e valutare l'abbassamento del livello di rischio
In caso di valutazione <b>VERDE CHIARO (2-3)</b> – rischio <b>BASSO</b> occorre mantenere le misure adottate e valutare azioni per il miglioramento continuo
In caso di valutazione <b>BIANCA (1)</b> – rischio <b>NON SIGNIFICATIVO</b> occorre mantenere le misure adottate

valore	Livello	Scala delle probabilità P: Definizioni/criteri
4	Molto probabile	Correlazione diretta tra il reato commesso e la responsabilità dell'ente. Si sono già verificati reati della stessa natura e non ci sarebbe una grande sorpresa nel loro riverificarsi. I processi aziendali portano in dote delle vulnerabilità evidenti.
3	Probabile	Correlazione non in modo diretto. E' noto qualche episodio in cui alla commissione del reato è seguita la responsabilità dell'ente ed il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa. I processi aziendali portano in dote delle vulnerabilità discrete.
2	Poco probabile	Circostanze sfortunate di avvenire. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del reato ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. I processi aziendali portano vulnerabilità esigue.
1	Improbabile	Eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. La commissione del reato susciterebbe incredulità. I processi aziendali non portano delle vulnerabilità degne di nota.
0	Inesistente	Eventi non probabili. L'ente non svolge attività e/o azioni nel settore in cui sono ipotizzati i reati o non assume ruoli per i quali sono ipotizzati reati. I processi aziendali non portano alcuna vulnerabilità.
valore	Livello	Scala dell'entità del danno D: definizioni/criteri
4	Catastrofico	Effetti catastrofici: in seguito alla commissione del reato con responsabilità dell'ente i danni per lo stesso sono catastrofici (es: chiusura dell'attività) e irreversibili.
3	Grave	Effetti significativi: in seguito alla commissione del reato con responsabilità dell'ente i danni per lo stesso sono significativi (es: forte riduzione dell'attività) e parzialmente irreversibili.
2	Medio	Effetti moderati: in seguito alla commissione del reato con responsabilità dell'ente i danni per lo stesso sono moderati e reversibili.
1	Lieve	Effetti non significativi: in seguito alla commissione del reato con responsabilità dell'ente i danni per lo stesso sono non significativi e completamente reversibili.
0	Inesistente	Effetti nulli: il reato, in quanto non ipotizzabile nell'ambito delle attività svolte dall'ente, non produce alcun danno.

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (*)</b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	316 bis	1	4	4	100	600	3	24	Ricevimento contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione Generale -	Regolamento di Amministr- e contabilità; MOG Scheda processo 3.2.A; Esercizio deleghe riconosciute
<b>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (*)</b> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute conseguendo indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	316 ter	1	4	4	100	600	3	24	Gestione amministrativo - contabile del contributo	Direz. Generale - Dir. Amministr. Uff. ragioneria	Regolamento di Amministr- e contabilità; PST 4 Direzione Lavori
<b>(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (*)</b> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5.100 a € 1.032.00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309.00 a € 1.549.00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	640 c. 2	1	4	4	100	600	3	24	Ricevimento contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione Generale - Quadro tecnico	PST 03 Progettazione; MOG Scheda processo 3.2.A; Formazione; Esercizio deleghe riconosciute
<b>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (*)</b> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.									Gestione amministrativo - contabile del contributo	Direz. Generale - Dir. Amministr. Uff. ragioneria	Regolamento di Amministr- e contabilità; PST 4 Direzione Lavori
	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.									Ricevimento contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione Generale - Quadro tecnico	Regolamento di Amministr- e contabilità; MOG Scheda processo 3.2.A

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunemente denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	640 bis	1	4	4	100	600	3	24	Gestione amministrativa - contabile del contribuente	Direz. Generale - Dir. Amministr. Uff. ragioneria	Regolamento di Amministrazione e contabilità; MOC Scheda processo 3.2.C; PST 4 Direzione Lavori
<b>(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico).</b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	640 ter	1	4	4	100	600	3	24	Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici (Agenzia entrate; Comuni; Regione; organismi centrali e decentrati dello stato)	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Direz. Generale - Dir. Amministr. - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC Scheda processo 3.7;; Formazione
<b>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).</b> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	615 ter	1	3	3	100	500			Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici (Agenzia entrate; Comuni; Regione; organismi centrali e decentrati dello stato)	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Direz. Generale - Dir. Amministr. - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC Scheda processo 3.7;; Formazione
<b>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).</b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	615 quater	1	3	3	100	300			Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici (Agenzia entrate; Comuni; Regione; organismi centrali e decentrati dello stato)	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Direz. Generale - Dir. Amministr. - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC Scheda processo 3.7;; Formazione
<b>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).</b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	615 quinquies	1	3	3	100	300			Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici (Agenzia entrate; Comuni; Regione; organismi centrali e decentrati dello stato)	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Direz. Generale - Dir. Amministr. - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC Scheda processo 3.7;; Formazione
<b>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche telematiche).</b> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	617 quater	1	3	3	100	500			Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici (Agenzia entrate; Comuni; Regione; organismi centrali e decentrati dello stato)	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Direz. Generale - Dir. Amministr. - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC Scheda processo 3.7;; Formazione
<b>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	617 quinquies	1	3	3	100	500			Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici (Agenzia entrate; Comuni; Regione; organismi centrali e decentrati dello stato)	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Direz. Generale - Dir. Amministr. - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC Scheda processo 3.7;; Formazione
<b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).</b> Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costi più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	635 bis	1	3	3	100	500			Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici (Agenzia entrate; Comuni; Regione; organismi centrali e decentrati dello stato)	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Direz. Generale - Dir. Amministr. - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC Scheda processo 3.7;; Formazione
<b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	635 ter	1	3	3	100	500			Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici (Agenzia entrate; Comuni; Regione; organismi centrali e decentrati dello stato)	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Direz. Generale - Dir. Amministr. - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC Scheda processo 3.7;; Formazione
<b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	635 quater	1	3	3	100	500			Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici (Agenzia entrate; Comuni; Regione; organismi centrali e decentrati dello stato)	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Direz. Generale - Dir. Amministr. - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC Scheda processo 3.7;; Formazione
<b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).</b> Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	c.p.	635 quinquies	1	3	3	100	500			Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p>inserivibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita'</p> <p><b>(Frode informatica del certificatore di firma elettronica)</b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>	[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	655 quinques	1	0	0	100	300			Accesso alle banche dati di proprieta' di enti pubblici (Agenzia Antiterrorismo, Comuni, Racine)	Direz. Generale - Direz. Amministr.- Uff. CED	Scheda processo 3.7;; Formazione
<p><b>(Frode informatica del certificatore di firma elettronica)</b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	640 quinques	0	0	0	100	400			Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>(Associazione per delinquere)</b> Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416, c. 6	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>(Associazione di tipo mafioso)</b> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento del fine, di armi, munizioni, esplosivi, o di altri strumenti idonei a commettere delitti. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono strumentali alla commissione del reato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, o</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416bis	1	4	4	400	1000	12	24	<p>Processi direzionali di controllo ed autorizzativi</p> <p>Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)</p> <p>Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Presidenza - Direz. Generale - Direz. Amministr.- Resp. Sett. Tecnico - Resp. uffici</p> <p>Direz. Generale - Direz. Amministr.- Commissione di valutazione</p> <p>Direz. Generale - Direz. Amministr.- Resp. Sett. Tecnico; Uff. AA.GG/Utenza - Uff. Patrim/Condom.</p> <p>Direz. Generale - Direz. Amministr.- Resp. Sett. Tecnico; Uff. AA.GG/Utenza - Uff. Patrim/Condom.</p>	Codice Etico; MOG; Tutte le PSA; Tutte le PST D.lgs 50/2016; Regolamento per la fornitura di lavori, beni e servizi.
<p><b>(Scambio elettorale politico-mafioso)</b> La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416ter	1	4	4	400	1000	12	24	<p>Processi direzionali di controllo ed autorizzativi</p> <p>Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)</p> <p>Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Presidenza - Direz. Generale - Resp. Sett. tecnico - Resp. uffici</p> <p>Direz. Generale - Direz. Tecnica - Commissione di valutazione</p> <p>Direz. Generale - Direz. Amministr.- Resp. Sett. Tecnico Uff. AA.GG/Utenza - Uff. Patrim/Cond.</p> <p>Direz. Generale - Direz. Amministr.- Resp. Sett. Tecnico Uff. AA.GG/Utenza - Uff. Patrim/Cond.</p>	Codice Etico; MOG; Tutte le PSA; Tutte le PST D.lgs 50/2016; Regolamento per la fornitura di lavori, beni e servizi.
<p><b>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropani)</b> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	DPR 309/90	74	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo</b></p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	Legge 203/91 di conversione del Decreto Legge 152/91	7	1	4	4	400	1000	12	24	<p>Processi direzionali di controllo ed autorizzativi</p> <p>Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)</p> <p>Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Presidenza - Direz. Generale - Direz. Tecnica - Resp. uffici</p> <p>Direz. Generale - Direz. Tecnica - Commissione di valutazione</p> <p>Presidenza - Direz. Generale - Sett. tecnico - Uff. AA.GG/Utenza - Uff. Patrim/Condom</p>	Codice Etico; MOG; Tutte le PSA; Tutte le PST D.lgs 50/2016; Regolamento per la fornitura di lavori, beni e servizi.

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direz. Generale - Sett. tecnico - Uff. AA.GG/UtENZA - Uff. Patrim/Condom	
<b>(Associazione per delinquere</b> _Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416, escluso comma 6	1	4	4	300	800	12	24	Processi direzionali di controllo ed autorizzativi  Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direz. Generale - Direz. Amministrativa - Sett. Tecnico - Resp. uffici  Presidenza - Direz. Generale - Sett. Tecnico - Commissione di valutazione	Codice Etico; MOG; Tutte le PSA; Tutte le PST D.lgs 50/2016; Regolamento per la fornitura di lavori, beni e servizi.
<b>(Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).</b> (*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.B26	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.p.	407, co. 2, lett. a), numero 5)	0	4	0	300	800	12	24	Non riscontrabili processi a rischio	Presidenza - Direz. Generale - Sett. tecnico - Uff. AA.GG/UtENZA - Uff. Patrim/Condom	
<b>(Corruzione per un atto d'ufficio.) (*)</b> Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.A74	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	318	2	3	6	100	200			Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direz. Generale - Direz. Amministrativa - Sett. Tecnico - Uff. AA.GG/UtENZA - Uff. Patrim/Condom  Presidenza - Direz. Generale - Direz. Amministrativa - Sett. Tecnico - Commissione di valutazione - Uff. AA.GG/UtENZA - Uff. Patrim/Condom	Codice Etico; MOG; Tutte le PSA; Tutte le PST D.lgs 50/2016; Regolamento per la fornitura di lavori, beni e servizi.
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direz. Generale - Direz. Amministrativa - Sett. Tecnico - Uff. AA.GG/UtENZA - Uff. Patrim/Condom	

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Pene per il corruttore*)</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. <b>(IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)</b>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	321	2	3	6	200	600			Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direz. Generale - Direz. Amministr. - Sett. Tecnico - Uff. AA.GG/Utenza - Uff. Patrim/Condom	Codice Etico; MOG; Tutte le PSA; Tutte le PST D.lgs 50/2016; Regolamento per la fornitura di lavori, beni e servizi.
											Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direz. Generale - Direz. Amministr. - Sett. Tecnico - Commissione di valutazione - Uff. AA.GG/Utenza - Uff. Patrim/Condom	
<b>(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*)</b> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319	1	4	4	200	600	12	24	Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direz. Generale - Direz. Amministr. - Sett. Tecnico - Uff. AA.GG/Utenza - Uff. Patrim/Condom	Codice Etico; MOG; Tutte le PSA; Tutte le PST D.lgs 50/2016; Regolamento per la fornitura di lavori, beni e servizi.
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direz. Generale - Direz. Amministr. - Sett. Tecnico - Uff. AA.GG/Utenza - Uff. Patrim/Condom	
											Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direz. Generale - Direz. Amministr. - Sett. Tecnico - Commissione di valutazione - Uff. AA.GG/Utenza - Uff. Patrim/Condom	
<b>(Corruzione in atti giudiziari*)</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.(omissis comma 2)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319ter c. 1	1	4	4	200	600	12	24	Rapporti con Autorità Giudiziaria	Presidenza - Direz. Generale - Direz. Amministr. - Sett. Tecnico	Secondo quanto stabilito dal Codice Proc. Civile e/o Penale
<b>(Istigazione alla corruzione*)</b> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	322 c. 2-4	1	4	4	200	600	12	24	Richiesta autorizzazioni - concessioni - e certificazioni	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direz. Amministr.	PST 03 Progettazione; PST04 Dir. Lavori; MOG Scheda processo 3.1.A; Formazione; Esercizio deleghe riconosciute
											Richiesta contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direz. Amministr.	PST 03 Progettazione; MOG Scheda processo 3.2.A; Formazione; Esercizio deleghe riconosciute
											Ricevimento contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Direz. Generale - Direz. Amministr.	Regolamento di Amministr. - e contabilità; MOG Scheda processo 3.2.A;
											Adempimenti fiscali e tributari	Presidenza - Direz. Generale - Funz. Delegate a rappresentare Acer	Legislazione fiscale
											Rapporti con Autorità Giudiziaria	Presidenza - Direz. Generale - Funz. Delegate a rappresentare Acer	Secondo quanto stabilito dal Codice Proc.Civile e/o Penale
											Rapporti con Autorità di Vigilanza	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direz. Amministr.	Secondo quanto definito dalle norme vigenti
											Richiesta autorizzazioni - concessioni - e certificazioni	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direz. Amministr.	PST 03 Progettazione; PST04 Dir. Lavori MOG Scheda processo 3.1.A; Formazione; Esercizio deleghe riconosciute

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Pene per il corruttore) (*)</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. <b>(IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)</b>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	321	1	4	4	200	600	12	24	Richiesta contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa.	PST 03 Progettazione; MOG Scheda processo 3.2.A; Formazione; Esercizio deleghe riconosciute
											Ricevimento contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Direz. Generale - Direzione Amministrativa.	Regolamento di Amministrativa e contabilità; MOG Scheda processo 3.2.A
											Adempimenti fiscali e tributari	Presidenza - Direzione Generale - Funz. Delegate a rappresentare Acer	Legislazione fiscale
											Rapporti con autorità di Vigilanza	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa.	Secondo quanto definito dalle norme vigenti
<b>(Concussione) (*)</b> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.A88	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	317	2	4	8	300	800	12	24	Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa.	Codice Etico; MOG Schede processo 3.2.A; 3.2.B; 3.2.C; Tutte le PSA; Tutte le PST; D.Lgs 50/2016; Regolamento per la fornitura di lavori, beni e servizi
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa.	
											Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa - Commiss. Gara	
<b>(Circostanze aggravanti) (*)</b> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319bis	2	4	8	300	800	12	24	Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa.	Codice Etico; MOG; Tutte le PSA; Tutte le PST D.lgs 50/2016; Regolamento per la fornitura di lavori, beni e servizi.
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa.	
											Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa - Commiss. Gara	
<b>(Corruzione in atti giudiziari) (*)</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. <u>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319 ter c.2	1	4	4	300	800	12	24	Rapporti con Autorità Giudiziaria	Presidenza - Direzione Generale - Funz. Delegate a rappresentare Acer	Secondo quanto stabilito dal Codice Proc.Civile e/o Penale
<b>(Pene per il corruttore) (*)</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo	25										Richiesta autorizzazioni - concessioni - e certificazioni	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa.	PST 03 Progettazione; PST04 Dir. Lavori MOG Scheda processo 3.1.A; Formazione; Esercizio deleghe riconosciute
											Richiesta contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa.	PST 03 Progettazione; MOG 3.2.A; Formazione; Esercizio deleghe riconosciute



DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</b> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	517ter	0	0	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</b> - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	517quater	0	0	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</b> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	513bis	0	3	0	100	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Frodi contro le industrie nazionali)</b> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	514	0	3	0	100	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(False comunicazioni sociali)</b> [Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria]	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2621	1	3	3	100	500			Comunicazioni sociali ed informazioni societarie Elaborazione e predisposizione dei prospetti di rendiconto economico e finanziario (Bilancio di esercizio)	CDA - Presidenza - Direzione Generale Direz. Generale - Direzione Amministrativa	Codice Civile; Regolamento di amministrazione e contabilità
<b>(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)</b> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2622 c.1	1	3	3	150	300			Comunicazioni sociali ed informazioni societarie Elaborazione e predisposizione dei prospetti di rendiconto economico e finanziario (Bilancio di esercizio)	CDA - Presidenza - Direzione Generale Direz. Generale - Direzione Amministrativa	Codice Civile; Regolamento di amministrazione e contabilità
<b>(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)</b> Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. (omissis)	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2622 c.3	0	0	0	200	400			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Impedito controllo)</b> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2625 c.2	1	3	3	100	180			Controllo Collegio Sindacale e dei Revisori	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa	Codice Civile; Regolamento di amministrazione e contabilità
<b>(Indebita restituzione di conferimenti)</b> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2626	1	3	3	100	180			Operazioni di restituzione conferimenti	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa	Codice Civile; Regolamento di amministrazione e contabilità

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</b> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2627	1	3	3	100	130			Comunicazioni sociali ed informazioni societarie	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa	Codice Civile; Regolamento di amministrazione e contabilità Codice Civile; Regolamento di amministrazione e contabilità
<b>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</b> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2628	0	3	0	100	180			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</b> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2629	1	3	3	150	330			Comunicazioni sociali ed informazioni societarie	Presidenza - Direzione Generale - Direzione Amministrativa	Codice Civile; Regolamento di amministrazione e contabilità
<b>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</b> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e l'entità.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31].	c.c.	2629bis	0	3	0	200	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Formazione fittizia del capitale)</b> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2632	1	3	3	100	180			Comunicazioni sociali ed informazioni societarie	Presidenza - Direzione Generale - Sett. tecnico - Direzione Amministrativa	Cod. Civile; Regolamento di amministrazione e contabilità
<b>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</b> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2633	1	3	3	150	330			Processo di ripartizione dei beni (liquidazione della società)	Presidenza - Liquidatori	Codice Civile; Regolamento di amministrazione e contabilità
<b>(Illecita influenza sull'assemblea)</b> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2636	1	3	3	150	330			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Aggiotaggio)</b> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2637	0	0	0	200	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</b> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2638 c.1-2	1	3	3	200	400			Rapporti con Autorità di Vigilanza	Presidenza - Direzione Generale	Secondo quanto definito dal Regolamento

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soci	[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].											Generale	dalle norme vigenti
<b>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</b> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270bis	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</b> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270bis	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Assistenza agli associati)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270ter	1	4	4	200	700	12	24	Servizi alla utenza (Assegnazione Alloggi; Ospitalità temporanea; ampliamento nucleo; verifica requisiti di permanenza)	Direz. Generale - Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza	Codice Etico; MOG; PSA 1; PSA 7; PSA 8; PSA 18; PSA 19; Regolamneti Comunali
<b>(Assistenza agli associati)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo).	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270ter	1	4	4	400	1000	12	24	Servizi alla utenza (Assegnazione Alloggi; Ospitalità temporanea; ampliamento nucleo; verifica requisiti di permanenza)	Direz. Generale - Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza	Codice Etico; MOG; PSA 1; PSA 7; PSA 8; PSA 18; PSA 19; Regolamneti Comunali
<b>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</b> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270 quater	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</b> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270 quater	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</b> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270quinquies	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</b> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270quinquies	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Condotte con finalità di terrorismo</b> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270sexies	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Condotte con finalità di terrorismo</b> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270sexies	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</b> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quota	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	280	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</b> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quota	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	280	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</b> Qualuno che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quota	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	280bis	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</b> Chiunque che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quota	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	280bis	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</b> Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi p	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	289bis	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</b> Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi p	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	289bis	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)</b> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	302	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)</b> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo).	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	302	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</b> Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è p	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	c.p.	583bis	0	4	0	300	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</b> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Prostituzione minorile)</b> Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600bis c.1	0	4	0	300	800	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Prostituzione minorile)</b> (omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600bis c.2	0	3	0	200	700			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Pornografia minorile)</b> Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600ter c. 1-2	0	4	0	300	800	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Pornografia minorile)</b> (omissis) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600ter c.3-4	1	3	3	200	700			Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC Scheda processo 3.7; Formazione
<b>(Detenzione di materiale pornografico)</b> Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità (VERIFICARE ARTT 600 QUATER)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600 quater	1	3	3	200	700			Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOC Scheda processo 3.7; Formazione
<b>(Pornografia virtuale)</b> Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600 quater	0	2	0	300	800			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</b> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600 quinquies	0	3	0	300	800	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Tratta di persone)</b> Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	601	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Acquisto e alienazione di schiavi)</b> Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	602	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Adescamento di minorenni)</b> Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-ocies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p	609-undecies	0	2	0	200	700					
<b>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</b> . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituiscono indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, alla sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 3) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni di lavoro forzato che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Legge 29/10/2016 n° 199]	c.p	603 bis	1	4	4	400	1000	12	24	Resp. Produzione	MOG paragrafo 3.2. Requisiti a garanzia del personale presente in azienda in somministrazione o in affitto	
<b>(Abuso di informazioni privilegiate)</b> 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il g	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	0	0	0	400	1000			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Manipolazione del mercato)</b> 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	0	0	0	400	1000			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Abuso di informazioni privilegiate)</b> 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il g	Illecito amministrativo (abuso di mercato) [L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	187 bis	0	0	0	20.000 €	5 Milioni			Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Manipolazione del mercato)</b> 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.	Illecito amministrativo (abuso di mercato) [L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	187 ter	0	0	0	20.000 €	5,0 milioni euro			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Omicidio colposo)</b> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul	c.p.	589	1	3	3	1000	1000			Requisiti del D.lgs 81/2008 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Datore di lavoro; RSPP e preposti	DVR; MOC; Formazione
<b>(Omicidio colposo)</b> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul	c.p.	589	1	4	4	250	500	3	12	Requisiti del D.lgs 81/2008 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Datore di lavoro; RSPP e preposti	DVR; MOC; Formazione
<b>(Lesioni personali colpose)</b> Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	c.p.	590 c. 3	1	4	4	100	250	3	12	Requisiti del D.lgs 81/2008 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Datore di lavoro; RSPP e preposti	DVR; MOC; Formazione
<b>(Ricettazione)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	c.p.	648	0	4	0	200	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Ricettazione)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	c.p.	648	0	4	0	400	1000	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è diminuita (c.p.65) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	c.p.	648bis c.2	0	4	0	200	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata (CP 64) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	c.p.	648bis c.1	0	4	0	400	1000	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)</b> Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. <b>Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.</b>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Art. aggiunto dal D.Lgs. 21/11/2007 n. 231, art. 63, co. 3 modificato dall'art. 3 comma 4 legge n. 186/2014 ]	c.p.	648 ter.1	0	4	0	200	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	c.p.	648ter	0	4	0	200	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	c.p.	648ter	0	4	0	400	1000	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Associazione per delinquere)</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	416	0	4	0	400	1000	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Associazione di tipo mafioso)</b> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando assume o mantiene il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che sono	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	416bis	0	4	0	400	1000	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	DPR 43/73	291 quater	0	4	0	400	1000	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 de	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	DPR 309/90	74	0	4	0	400	1000	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente otte	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	1	4	4	200	1000	3	24	Servizi alla utenza (Assegnazione Alloggi; Ospitalità temporanea; ampliamento nucleo; verifica requisiti di permanenza)	Direz. Generale - Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG./Utenza	Codice Etico; MOG; PSA 1; PSA 7; PSA 8; PSA 18; PSA 19; Regolamneti Comunali
<b>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	377bis	0	3	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Favoreggiamento personale</b> Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16.00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	378	0	3	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Violazione dei diritti di autore</b> [Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Legge n. 633/1941	171	1	4	4	100	500	3	12	Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Presidenza - Direzione Generale Direz. Amministr. - Resp. Sett. tecnico - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOG Scheda processo 3,7; Formazione



DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p>sistema di trattamento, mediante concessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Legge n. 633/1941	171ter	1	4	4	100	500	3	12	Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati	Presidenza - Direzione Generale Direz. Amministr. - Resp. Sett. tecnico - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOG Scheda processo 3.7; Formazione
<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Legge n. 633/1941	171septies	1	4	4	100	500	3	12	Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici Presidenza - Direzione Generale Direz. Amministr. - Resp. Sett. tecnico - Uff. CED	Sistema Privacy aziendale; Scheda processo MOG Scheda processo 3.7; Formazione
<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Legge n. 633/1941	171octes	0	4	0	100	500	3	12	Non riscontrabili processi a rischio		
<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Legge n. 633/1941	171octes	0	4	0	100	500	3	12	Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]	c.p.	377bis	0	3	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>Uccisione, distruzione, cattura prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b></p> <p>1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>	25 undicies (specie animali e vegetali protette di cui all' allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE)	c.p.	727 bis	0	3	0	250			Non riscontrabili processi a rischio			

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p><b>Danneggiamento di habitat</b></p> <p>1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE</p>	25 undicies (specie animali e vegetali protette)	c.p	733bis	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</b></p> <p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni a con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione di divieto di cui all'articolo 192, com. 1e 2.</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà in caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236</p>	25 undicies	D.lgs 152/2006	Art. 256	1	3	3	150	300		6	Direzione Lavori	Resp. Procedimento - Direzione lavori	MOG; PST04; Codice Etico;
<p><b>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</b></p> <p>I soggetti che sebbene obbligati ai sensi dell'art. 189 commi 3, 6 e 10 omettono l'iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, ed al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 sono puniti:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>1-bis. I trasportatori di rifiuti che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema di tracciabilità di cui al comma precedente e all'Albo di cui all'articolo 212, sono puniti:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da un anno a due anni e con quella dell'ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da due anni a tre anni e con quella dell'ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>3. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calcolo dei dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentoventi euro ad euro tremilacenti.</p> <p>4. Al di fuori di quanto previsto dai commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78</p>	25 undicies	D.lgs 152/2006	260 bis	0	4	0	150	250		6	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le indicazioni riportate</p>													
<p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - RIFIUTI</b></p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le</p> <p>4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesecento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono</p>	25 undicies	D.lgs 152/2006	258	0	4	0	150	250		6	Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>Traffico illecito rifiuti</b></p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, (Sostituito dal Reg. CEE 1013 de 14.06.06) o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto</p>	25 undicies	D.lgs 152/2006	259	0	4	0	150	250		6	Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>Valutazione impatto ambientale: Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale</b></p> <p>1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.</p> <p>2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.</p> <p>3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:</p> <p>a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;</p>											Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p>5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.</p> <p>6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.</p> <p>7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.</p> <p>8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.</p> <p>10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.</p> <p>11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.</p> <p><b>Inquinamento acque.</b> Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste.</p> <p><b>Bonifica dei siti</b></p> <p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle</p>	25 undicies	D.lgs 152/2006	29-quattordecies	0	4	0		250		6			
	25 undicies	D.lgs 152/2006	137	0	3	0	150	300				Direzione tecnica - Resp. Procedimento - Direzione lavori	Procedure/protocolli MOG; Procedure SQG; Formazione
<b>Bonifica dei siti</b> 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle	25 undicies	d. lgs 152/2006	257	0	4	0	150	250			Processi relativi al controllo dei cantieri	Direzione tecnica - Resp. Procedimento - Direzione	Procedure/protocolli MOG; Procedure SQG;

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari- RIFIUTI</b></p> <p>Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesecento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto</p>	25 undicies	d. lgs 152/2006	258	0	4	0	150	250		6	Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b></p> <p>1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</p> <p>4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente</p>	25 undicies	D.lgs 152/2006	260	0	4	0	300	800		6	Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</b></p> <p>(articolo introdotto dall'articolo 36 del d.lgs. n. 205 del 2010)</p> <p>1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità r</p> <p>3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTR - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le in</p> <p>5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTR - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda S</p>	25 undicies	D.lgs 152/2006	260-bis	0	3	0	150	300		6	Processi relativi al controllo dei cantieri	Direzione tecnica - Resp. Procedimento - Direzione lavori	Procedure/protocolli MOG; Procedure SGQ; Formazione

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p><b>Emissioni in atmosfera</b> (articolo così modificato dall'articolo 3, comma 13, d.lgs. n. 128 del 2010)</p> <p>1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p>7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva</p>	25 undicies	D.lgs 152/2006	279	0	4	0		250		6	Processi relativi al controllo dei cantieri	Direzione tecnica - Resp. Procedimento - Direzione lavori	Procedure/protocolli MOG; Procedure SGG; Formazione
<p><b>Import/export, commercio, trasporto animali e vegetali in estinzione</b></p> <p>Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:</p> <p>(a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;</p> <p>(b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma</p>	25 undicies	legge 150/1992	1-3bis	0	3	0	150	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>Produzione consumo, import-export, detenzione commercializzazione sostanze lesive ozono.</b></p> <p>La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. L. 549/93 L. 549-93.doc 2/10</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla d</p> <p>5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.</p> <p>6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.</p> <p>7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la r</p>	25 undicies	Legge 549/1993	3	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>Inquinamento colposo o doloso delle acque - Inquinamento doloso</b> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.	25 undecies	D.lgs 202/2007	8 e 9	0	3		150	300			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Inquinamento colposo</b> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, ne													
<b>(Disastro Ambientale)</b> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte	25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	c.p. (Tit. VI -bis)	452 quater	0	4	0	400	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
#####	25 undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	c.p. (Tit. VI -bis)	452 quinquies	0	4	0	200	500			Non riscontrabili processi a rischio		
#####	25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	c.p. (Tit. VI -bis)	452 octies	0	4	0	300	1000			Non riscontrabili processi a rischio		
#####	25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	c.p. (Tit. VI -bis)	452 sexies	0	4	0	250	600			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>RISCHI CONNESSI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (lg 190/2012) ED ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 PER LA QUALITA' DEI SERVIZI E LA</b>													
<b>Inconferibilità per incarichi dirigenziali(*)</b> Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato all'atto del conferimento dell'incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto	Lg 190/2012 Dlgs 39/2013			1	3	3					Processo di Nomina dei dirigenti	CDA	Codice Etico; Formazione del personale;
<b>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali(n)</b> Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato all'atto del conferimento dell'incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto	Lg 190/2012 Dlgs 39/2013			1	3	3					Processo di Nomina dei dirigenti	CDA	Codice Etico; Formazione del personale;
<b>Conflitto di interesse (*)</b> "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale." Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. L'attività informativa deve essere prevista nell'ambito delle iniziative di formazione contemplate nei Piani di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C. e nel P.T.F.).	Lg 190/2012 Dlgs 39/2013			1	3	3					Processi autorizzativi in cui la funzione ha delega decisionale	Presidenza - Direzione Generale - Resp. Sett. tecnico - Resp. Sett. Amministr.	Codice Etico; Formazione del personale;

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>Svolgimento di incarichi di ufficio - attività ed incarichi extra istituzionali(*)</b> Le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali. "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente". In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche	Lg 190/2012 Dlgs 39/2013			1	3	3					Processo di autorizzazione allo svolgimento di incarichi professionali extra istituzionali	CdA	Delibere Autorizzative del CdA
<b>Acquisizione e progressione del personale(*)</b> Le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare il ricorso a Personale impiegatizio di provenienza esterna. Rimangono fuori dal novero delle regole di selezione, l'eventuale personale in mobilità proveniente dalla Pubblica Amministrazione.	Lg 190/2012			1	3	3					Processo Selezione del personale Processo assunzione e gestione delle progressioni del personale	CdA - Direzione - Commissione di valutazione Presidente - Direz. Generale	Regolamento del Personale
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture ed affidamenti di qualsiasi altro tipo di commessa o vantaggio disciplinato dalla normativa in materia di appa(*)</b> Le amministrazioni devono garantire che i processi relativi alla scelta del contraente ed all'affidamento dei lavori, servizi e forniture siano rispettosi della normativa in vigore.	Lg 190/2012 - D.Lgs 50/2016			1	4	4					Gestione del bando Gestione della presentazione delle offerte Nomina commissione di gara ed esperimento della stessa (verifica requisiti ed eventuali anomalie) Direzione lavori e gestione eventuali varianti Sub-appalto	CdA - Direz. Generale - Direz. Amministr. - Resp. Sett. Tecnico RUP - Direz. Generale CdA - Direz. Generale RUP - Resp. Sett. Tecnico - D.L. RUP - Resp. Sett. Tecnico - D.L.	Regolamento per le forniture di lavori, beni e servizi
<b>Relazioni con la Pubblica Amministrazione (*)</b> Le amministrazioni devono garantire nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni, un corretto comportamento volto a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi (Sia attivi che passivi)	Lg 190/2012			1	4	4					1) Richiesta di autorizzazioni, concessioni e certificazioni 2) Richiesta ed ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti	Presidente - Direz. Generale - Direz. Amministr. - Resp. Sett. tecnico Presidente - Direz. Generale - Direz. Amministr. - Resp. Sett. tecnico	MOG; PST04; PST 05; Codice Etico; MOG; PST04; PST 05; Codice Etico;
<b>Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. (*)</b> Le amministrazioni devono attivare dei sistemi di controllo per garantire l'assenza di fenomeni corruttivi nella adozione di provvedimenti (atti autorizzativi vincolati o discrezionali), ampliativi della sfera giuridica del destinatario, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Lg 190/2012			1	3	3					1) Assegnazione dell'alloggio 2) Verifica requisiti per il mantenimento dell'alloggio 3) Rilascio attestazioni status di assegnatario alloggio ERP 4) Subentro nel titolo di assegnatario 5) Variazioni (in aumento o diminuzione) del nucleo familiare 6) Ospitalità temporanea 7) Rilascio di atti, certificazioni e autorizzazioni connesse allo svolgimento attività in cantiere (Direzione Lavori)	Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza RUP - Resp. Sett. Tecnico - D.L.	MOG -Codice Etico; PSA 01 Formazione del personale; MOG - Codice Etico; PSA07; PSA08; PSA09; PSA 18; Formazione del personale; MOG - Codice Etico; PSA 01 Formazione del personale; MOG - Codice Etico; PSA10; Formazione del personale; MOG - Codice Etico; PSA08; Formazione del personale; MOG - Codice Etico; PSA07; Formazione del personale;
<b>Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. (*)</b> Le amministrazioni devono attivare dei sistemi di controllo per garantire l'assenza di fenomeni corruttivi nella adozione di provvedimenti (atti autorizzativi vincolati o discrezionali), ampliativi della sfera giuridica del destinatario, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											1) Assegnazione alloggio 2) Ricalcolo canone di locazione; 3) Disdetta alloggio	Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza	MOG - Codice Etico; PSA 01 Formazione del personale; MOG - Codice Etico; PSA07; PSA 08; PSA09; PSA10; PSA18; Formazione del personale; MOG - Codice Etico; PSA11; Formazione del personale;

DESCRIZIONE REATO (i reati con <sup>(*)</sup> sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
	Lg 190/2012			1	3	3					4) Gestione morosità e rateazioni del debito	Direz. Amministr. - Resp. Uff. AA.GG/Utenza - Resp. Uff. Ragioneria	MOG - Codice Etico; PSA02; Formazione del personale;
											5) Gestione condominiali	Direz. Amministr. - Resp. Uff. Patrim/Condomini - Resp. Uff. Ragioneria	MOG - Codice Etico; PSA05; Formazione del personale;
											5) Interventi di manutenzione ordinaria;	RUP - Resp. Sett. Tecnico - D.L	MOG - Codice Etico; PST01; PST03; Formazione del personale;
											6) Interventi di manutenzione straordinaria	RUP - Resp. Sett. Tecnico - D.L	MOG - Codice Etico; PST01; PST03; Formazione del personale;
											8) Direzione lavori; Provvedimenti di liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori, beni e servizi (includere le prestazioni professionali);	RUP - D.L - Direzione Generale - Direzione Amministr. - Resp Uff. Ragioneria	MOG - Codice Etico; PST4 Formazione del personale;
											9) Provvedimenti di liquidazione quote di spese per manutenzioni eseguite da assegnatari;	Resp. Sett. Tecnico - Direzione Generale - Direzione Amministr. - Resp Uff. Ragioneria	Codice Etico; Regolamento uso alloggi; Formazione del personale;
											10) Provvedimenti di liquidazione quote di spese per manutenzioni eseguite da Amministratori condominiali esterni ;	Direz. Amministr. - Resp. Uff. Patrim/Condomini - Resp. Uff. Ragioneria	Codice Etico; PSA05; PSA06; Formazione del personale;
											11) Attestazioni e certificazioni ai fini fiscali;	Direz. Amministr. - Resp. Uff. Patrim/Condomini - Resp. Uff. Ragioneria	Codice Etico; Formazione del personale;
											12) Vendite alloggi in esecuzione di norme regionali e/o locali	Direz. Generale - Direzione Amministr. - Resp. Uff. Ragioneria	Codice Etico; Formazione del personale;
				1	3	3							